

Persona o biologia?  
Cultura in confusione 2

all'estero

Provetta libera?  
Effetti incontrollati 2

la campagna

«Pro life» d'Europa  
mobilitati sul concepito 3



vita@avvenire.it

La riflessione sulla vita, con la sua ricaduta sociale, deve fare i conti con il "limite", categoria oggi invisibile perché avvertita da una certa cultura come negazione della libertà individuale e collettiva, convinti di avere il diritto di fare tutto ciò che la tecnica consente a prescindere dal valore morale. Ma dove ci ha portati questo rifiuto del limite nel campo del profitto, del progresso, del benessere, della tecnologia, della competizione...? Non dobbiamo forse ripensare tale preziosa categoria – inscritta nella struttura fisica dell'uomo quasi per ricordargli che in tutto deve mantenere la misura morale – perché non nascano mostri contro la persona e il suo primato?

cardinale Angelo Bagnasco, 21 maggio

## Fecondazione eterologa, questione chiusa

di Emanuela Vinai

Il rinvio, martedì sera, ai rispettivi tribunali dei ricorsi contro la fecondazione eterologa da parte della Corte

Costituzionale ha dato il via a interpretazioni contrapposte del verdetto. A fronte delle rivendicazioni radicali, che considerano i giochi ancora aperti, è indubbio che la Consulta nel rinvio sia riuscita anche a impartire un ordine: quello di fare riferimento alla sentenza europea che dichiara la piena legittimità di norme che vietano l'eterologa. Ma quali sono i reali margini rimasti a chi vorrebbe affondare la legge? E cosa gli risulta ora precluso?

Lo chiarisce **Lorenza Violini**, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Milano: «Questo rinvio nella forma lascia aperture perché ora spetta al giudice ordinario riformulare il tutto, ma nella sostanza la Consulta si è praticamente già espressa segnalando che vi è una giurisprudenza diversa di cui ora bisogna tener conto. Formalmente la questione non è chiusa, ma sostanzialmente è difficile che si possa cambiare».

La Corte ha di fatto archiviato – taglia corto **Alberto Gambino**, ordinario di Diritto privato all'Università europea di Roma –. Con il rinvio è stato ritenuto rilevante un aspetto del ricorso che ruota intorno al principio di non discriminazione e pertanto, se non sono state ravvisate discriminazioni nel legiferare impedendo l'accesso alla fecondazione eterologa, si può ritenere la questione sostanzialmente chiusa. I giudici quindi non possono ignorare la sentenza di Strasburgo, anzi, la devono integrare nelle proprie motivazioni. Questa pronuncia non impedirà però la proposizione di nuovi ricorsi. «I tre giudici ordinari autori dei ricorsi alla Consulta ora devono ri-valutare le vicende alla luce della sentenza di Strasburgo – continua il giurista – anche se ci possono essere casi diversi, con altri profili, pronti per ricorsi incidentali con questioni di illegittimità costituzionale». È la strategia che si sta già in parte delineando: «Per esempio – osserva Gambino – Stefano Rodotà su *Repubblica* di ieri faceva riferimento all'articolo 32 della Costituzione e al diritto alla salute come diritto al benessere psicofisico della coppia. Questa non mi pare però una via percorribile, perché nella nostra Costituzione non esiste un



*Azzerando i tre ricorsi contro il divieto di realizzare un embrione con gameti estranei alla coppia, la Corte Costituzionale ha scompigliato le carte a chi vorrebbe tornare al far west. E adesso? Ecco perché la partita giudiziaria potrebbe essere esaurita*

### box I radicali non si arrendono: «Assistenza legale ai ricorsi»

L'Associazione Luca Coscioni e i radicali si candidano a sostenere i prossimi ricorsi contro il divieto di fecondazione eterologa e a continuare la battaglia per lo smantellamento della legge 40. In una nota diffusa in giornata – dopo l'incredibile insinuazione di una sentenza che sarebbe «evidentemente condizionata» dalle recenti nomine effettuate dal presidente della Repubblica alla Consulta – l'associazione radicale Luca Coscioni rende noto di aver messo a disposizione la propria struttura «per l'assistenza giudiziaria alle coppie sterili e/o portatrici di malattie trasmissibili per fare ricorso nei tribunali di tutta Italia contro una legge che produce aborti, emigrazione e impedimento alla genitorialità». Con l'abituale enfasi, i radicali si dicono inoltre pronti ad aiutare a «commettere all'estero» ciò che in Italia la legge 40 «considera un crimine» (più semplicemente vieta) e a rispondere all'autorità giudiziaria «che voglia accusarci di istigazione a delinquere o di organizzazione in Italia del disegno criminoso di metter al mondo un bambino». (Em.Vi.)

diritto alla salute della coppia. Inoltre l'articolo 32 tutela anche la salute del figlio, e non si vede in che misura quella della coppia possa essere prevalente. Senza contare che per la Carta il bambino ha due genitori, e non tre».

«Certo – chiosa Violini –, la questione di legittimità costituzionale si può sempre riproporre se si variano i parametri violati, o se si dimostra che la situazione di fatto è mutata. Però non è conveniente». Per **Luciano Eusebi**, ordinario di Diritto penale all'Università Cattolica, è

cambiato il quadro giuridico di riferimento: «La pronuncia della Grande Chambre fa venir meno, fino a nuova, eventuale e ulteriore pronuncia, il presupposto stesso del ricorso alla Consulta». I ricorsi italiani si basavano infatti sulla prima sentenza europea, confidando in una conferma in secondo grado, che invece non c'è stata. «Inoltre, se i giudici Strasburgo avessero confermato la sentenza di primo grado – spiega Eusebi – la Consulta avrebbe comunque dovuto valutare se la sentenza riguarda una mera incongruenza con la legge austriaca (al centro del caso europeo, ndr) o se invece fosse estensibile al divieto italiano di eterologa. E, qualora avesse dato risposta affermativa, avrebbe dovuto valutare l'esistenza di principi così fondamentali

nell'ordinamento italiano da prevalere sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

Appare quindi poco spendibile l'affermazione di **Amedeo Santosuosso**, giurista di area radicale, che ieri affermava che il rinvio «inusuale» rappresenta una chance per consentire un contraddittorio pieno. La Corte, aggiunge, «avrebbe potuto accogliere o rigettare subito, perché non era obbligata a seguire la decisione di Strasburgo. Non è infatti un organo subordinato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né c'era una necessità giuridica che le imponesse di rinviare gli atti ai tribunali, visto che nel frattempo non era stata emanata alcuna legge nazionale o direttiva europea che modificava la questione». «Molto correttamente la Corte Costituzionale non è entrata nel merito – ribatte Eusebi – ma ha rinviato ai tribunali, perché ha fatto notare ai rimettenti che sono venuti meno i presupposti stessi del ricorso proprio per via della sentenza della Grande Chambre. I tre ricorsi italiani erano stati presentati in virtù del presunto contrasto della legge 40, e segnatamente del divieto di fecondazione eterologa, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essendo la Corte europea unico interprete della Convenzione e non avendovi trovato motivi di contrasto con la legislazione vigente, automaticamente decadono i motivi di ricorso. E non vi è più materia per giudicare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Tutelare il più debole di qui non si passa




Intervenire sul divieto di fecondazione eterologa incide sull'impianto stesso della legge 40, inficiandone la coerenza complessiva e andando a ledere i diritti

del nascituro. L'articolo 4 comma 3 è inserito in un contesto armonico che va nella direzione della miglior tutela possibile per il concepito: tutela della sua integrità psico-fisica e tutela da ogni deriva etico-sociale. Il divieto di fecondazione eterologa è stato infatti inserito nella legge a seguito di un lungo dibattito in cui si segnalano due importanti sentenze. La prima a opera della Corte Costituzionale che, nel 1998, era intervenuta sulle conseguenze dell'utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile nella parte in cui non precludeva al padre, che avesse prestato il proprio consenso all'inseminazione eterologa della moglie, la possibilità di esercitare in seguito l'azione per il disconoscimento di paternità. La Consulta, nel dichiarare l'inammissibilità della questione, denunciò «la carenza di garanzie» per il bambino derivanti dalla mancanza di una legge.

Nel 1999 fu la Corte di Cassazione a intervenire respingendo un'analoga domanda di disconoscimento da parte di un uomo che aveva acconsentito a che la moglie si sottoponesse a fecondazione eterologa. La legge 40 è quindi intervenuta a colmare un vuoto legislativo che condizionava pesantemente i diritti dei minori. Non si limita infatti a vietare la fecondazione eterologa, ma con gli articoli 8 e 9 vieta il disconoscimento del figlio concepito comunque con questa tecnica, ed esclude alcuna relazione giuridica parentale con chi abbia fornito i gameti. Previsione lungimirante che comunque non sana l'evidente dissociazione tra le figure genitoriali, distinte tra genitori biologici e genitori sociali. Su questo asse portante si inserisce un altro fulcro del divieto, e quindi ulteriore tutela offerta al nascituro: l'esigenza di garantire il diritto fondamentale della persona a conoscere le proprie origini e il proprio patrimonio genetico, anche in relazione alla cura e alla prevenzione di patologie trasmissibili geneticamente dai genitori. (Em.Vi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Attacchi continui, ma la legge resiste



La legge 40 sulla procreazione assistita ha superato ancora una volta l'esame della Corte Costituzionale, e il suo impianto è sostanzialmente immutato rispetto al testo licenziato dal Parlamento nel 2004. La Consulta ha infatti rimandato al mittente i quesiti sulla legittimità costituzionale del divieto di eterologa, invitando i tribunali che li avevano formulati a tenere conto della sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha riconosciuto la legittimità del divieto dell'eterologa nelle legislazioni nazionali. Saranno i singoli tribunali, quindi, a giudicare l'opportunità o meno di rivolgersi ancora una volta alla Consulta per verificare la congruità del divieto di eterologa con il nostro assetto costituzionale.

Intanto permangono le tutele a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di fecondazione in vitro, coppie, nascituri e nati: la Corte, malgrado le continue pressioni, non ha mai abolito i divieti di manipolazione e distruzione di embrioni, di ricorso a procedure eugenetiche, e, con l'ultimo pronunciamento, anche di accesso all'eterologa. La formazione di embrioni in laboratorio è prevista solo a fine procreativo, all'interno di coppie sposate o conviventi. L'unica modifica introdotta dai giudici – quel-

*Malgrado le continue pressioni, in 8 anni la Consulta non ha mai abolito i divieti di manipolazione e distruzione di embrioni, di ricorso a procedure eugenetiche e – ora – di eterologa*

la del 2009 che prevedeva l'abolizione del numero massimo di tre embrioni da formare e contemporaneamente trasferire in utero – non ha cambiato la ratio complessiva della legge, perché il testo tuttora in vigore prevede che gli embrioni da formare siano sempre e solamente quelli in numero «strettamente necessario» alla procreazione.

Di conseguenza, se i dati della prossima relazione al Parlamento confermassero una tendenza eccessiva nel ricorso alla crioconservazione di embrioni (nei primi 6 mesi di applicazione della sentenza della Consulta il numero di embrioni crioconservati era aumentato di dieci volte rispetto al periodo precedente alla legge), vorrebbe dire che l'unica sentenza che ha cambiato la legge 40, sebbene di poco, non è stata applicata correttamente dagli operatori.

Un premio alla tenuta, quindi: una legge approvata dal Parlamento, confermata da un referendum, e più volte dalla Corte Costituzionale

– unico soggetto giuridico che ha facoltà di modificarla –, che tra l'altro si è espressa sempre negli anni nella direzione di una conferma sostanziale del testo di legge pur variando i propri componenti. Sarebbe forse opportuno adesso, a 8 anni dall'entrata in vigore della legge, iniziare finalmente a valutarne le reali conseguenze in modo intellettualmente onesto, riconoscendo anzitutto che nessuna legge può evitare il cosiddetto turismo procreativo. Sappiamo che almeno la metà delle coppie che vanno all'estero per sottoporsi a trattamenti di fecondazione assistita potrebbero avere le stesse prestazioni rimanendo in Italia.

D'altra parte anche nei Paesi dove l'eterologa è permessa molte coppie si recano in cliniche straniere dove l'offerta e il mercato dei gameti sono fiorenti. Sappiamo peraltro che il maggior flusso di turismo procreativo si ha dagli Usa all'India, cioè fra un Paese dove non c'è alcuna legge sulla provetta e un altro dove tutto è altrettanto consentito ma a prezzi più bassi. E allora forse questa pronuncia della Corte può essere l'occasione per deporre le armi e fermare un attacco disennato alla legge, spesso motivato da interessi economici oltre che ideologici. E non certo per il bene del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

